Zanardelli
CENTRO FORMATIVO PROVINCIALE

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE COMPARATIVE PER LE PROGRESSIONI TRA LE AREE DEL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI

art. 52, comma 1-bis, D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.
artt. 13, comma 6, CCNL 16/11/2022 e 13 CCNL 23/02/2026

Approvato con delibera del C.d.A. del 30/10/2026

AOO CFP ZANARDELLI
Protocollo Interno N. 11735/2026 del 16-11-2026
Doc. Principale - Class. 01.06 - Copia Documento

AOO CFP ZANARDELLI
Protocollo Interno N. 11735/2026 del 16-11-2026
Doc. Principale - Class. 01.06 - Copia Documento

Art. 1
Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento delle procedure selettive di tipo comparativo per le progressioni tra le aree del sistema di classificazione di cui al vigente CCNL del comparto Funzioni locali ("progressioni verticali"), in applicazione dell'art. 52, comma 1-bis, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'art. 3 del D. L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, con legge 6 agosto 2021, n. 113.
2. La progressione tra le aree consiste in un percorso di sviluppo professionale, riservato ai dipendenti di ruolo dell'amministrazione, che prevede il passaggio da un'area all'area immediatamente superiore e si attua attraverso procedure selettive di tipo comparativo. L'Azienda, al fine di valorizzare le professionalità interne, può attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali e fatta salva una quota di almeno il 50% delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, come determinate nei piani dei fabbisogni di personale, procedure selettive di tipo comparativo per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo.
3. La percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione a tal fine dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento culturale, è definita dalla Direzione e deliberata dal Consiglio di Amministrazione secondo quanto definito dallo Statuto e dai regolamenti vigenti.

Art. 2
Requisiti di partecipazione

1. Possono partecipare alle procedure di progressione verticale i dipendenti in servizio presso il C.F.P. Zanardelli con contratto di lavoro a tempo indeterminato, destinatari del CCNL del comparto Funzioni locali, appartenenti all'area immediatamente inferiore, rispetto a quella correlata al posto oggetto di selezione:
   a) che siano in possesso dei medesimi requisiti richiesti per l'accesso dall'esterno;
   b) che abbiano conseguito una valutazione positiva per ciascuno degli ultimi tre anni di servizio, o comunque nelle ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità, come definita dalla procedura del vigente sistema di misurazione e valutazione delle performance.
   c) che non abbiano avuto provvedimenti disciplinari, ai sensi del vigente CCNL del comparto Funzioni Locali, nell'ultimo biennio dal termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di selezione.

Art. 3
Bandi di selezione

1. I bandi di selezione, predisposti dalla Direzione Generale e dal servizio competente in materia di personale, sono pubblicati per la durata di almeno quindici giorni sul sito internet istituzionale dell'Azienda ed inviati tramite posta elettronica a tutti i dipendenti inquadrati nell'area immediatamente inferiore, rispetto a quella relativa ai posti oggetto di selezione.
2. L'eventuale atto di riapertura dei termini viene adottato dopo la scadenza del bando originario, prima del provvedimento di ammissibilità delle domande e deve essere motivato.
3. Il provvedimento di riapertura dei termini va pubblicato con le stesse modalità del bando precedente. Restano valide le domande presentate in precedenza, con possibilità di integrazione dei documenti.

AOO CFP ZANARDELLI
Protocollo Interno N. 11735/2026 del 16-11-2026
Doc. Principale - Class. 01.06 - Copia Documento

Art. 4 - Elementi di valutazione della procedura comparativa

1. Costituiscono elementi di valutazione nell'ambito della procedura comparativa:
   a) il punteggio relativo alla valutazione conseguito dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, o comunque nelle ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità;
   b) il possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso dall'esterno;
   c) il numero e la tipologia degli incarichi rivestiti.

Art.5
Punteggi

1. Il bando relativo alla procedura comparativa finalizzata alle progressioni verticali dovrà prevedere, per ciascun partecipante in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso all'area superiore, l'attribuzione dei seguenti punteggi, fino ad un **massimo di punti 100**

   a. valutazione positiva della performance (**max 30 punti**) conseguita dal candidato negli ultimi tre anni in servizio, equivalente alla somma del punteggio numerico conseguito per ciascun anno fino ad un massimo di punti 10, così determinato:

Valutazione performance	punteggio
100	10
99,99 - 90	9
89,99 - 80	8
79,99 - 70	7
69,99 - 60	6

   b. possesso di titoli e competenze professionali e di titoli di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area e attinenti al profilo oggetto di selezione (**max 50 punti**), come di seguito indicato:

   - titoli di servizio prestato alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, indicate all'art. 1, comma 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché presso l'Azienda Speciale G. Zanardelli, altre Aziende Speciali, società partecipate della Provincia di Brescia o presso aziende od enti in cui si applica il CCNL Funzioni Locali eccedenti i primi 36 mesi di servizio, prestati nell'area inferiore e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione, rispetto a quella oggetto della selezione (max 10 punti): punti 1,5 per ogni anno di servizio; sono valutabili le frazioni di anno in ragione mensile, considerando come mese un intero periodo continuativo o cumulabile di 30 giorni o frazioni superiori a 15 giorni;

   - corsi di formazione attinenti al posto da coprire che si concludono con l'accertamento (esame) dell'avvenuto accrescimento della professionalità del singolo dipendente, attestato attraverso certificazione finale delle competenze acquisite ai sensi del CCNL

del comparto Funzioni locali vigente, svolti nell'ultimo quinquennio (*max 5 punti*), con attribuzione dei seguenti punteggi per ciascun corso:

- durata da 20 a 39 ore, punti 0,50;
- durata da 40 a 59 ore, punti 1,00;
- durata oltre 59 ore, punti 1,50;

- ulteriori corsi di formazione/aggiornamento professionale attinenti al posto da coprire validamente conclusi (attestazione di frequenza) svolti nell'ultimo quinquennio (*max 5 punti*), con attribuzione dei seguenti punteggi per ciascun corso:
  - durata da 8 a 16 ore, punti 0,20;
  - durata da 17 a 30 ore, punti 0,30;
  - durata oltre 30 ore, punti 0,50;
- pubblicazioni/saggi/articoli solo se attinenti al profilo, iscrizioni ad albi professionali (*max 5 punti*): punti 1 per ogni titolo posseduto;
- competenze professionali maturate attraverso attività lavorative in ambiti/settori di intervento attinenti al posto da coprire (*max 10 punti*): punti 1 per ogni anno; sono valutabili le frazioni di anno in ragione mensile, considerando come mese un intero periodo continuativo o cumulabile di 30 giorni o frazioni superiori a15 giorni;
- titolo di studio ulteriore rispetto a quello previsto per l'accesso all'area e attinente al profilo oggetto di selezione (*max 15 punti*), da attribuire in proporzione al punteggio conseguito;

c. numero e tipologia di incarichi attinenti formalmente attribuiti, non valutati nelle tipologie precedenti (**max 20 punti**), ponderati sulla base della tipologia e complessità degli incarichi medesimi.

AOO CFP ZANARDELLI
Protocollo Interno N. 11735/2026 del 16-11-2026
Doc. Principale - Class. 01.06 - Copia Documento

Art. 6

Progressioni tra le aree in fase di prima applicazione del nuovo sistema di classificazione del personale CCNL 16/11/2022

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 6, del CCNL del comparto Funzioni Locali 2019-2021 sottoscritto il 16/11/2022, come modificato dall'art. 12, comma 1, del CCNL del comparto Funzioni Locali 2022-2024 sottoscritto il 23/02/2026, in applicazione dell'art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del D. Lgs. n. 165/2001, al fine di tener conto dell'esperienza e della professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dalle amministrazioni di appartenenza, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e, comunque, entro il termine del 31 dicembre 2026, **fatta salva eventuale ulteriore proroga disposta da futuri CCNL** la progressione tra le aree può aver luogo con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella Tabella C di Corrispondenza allegata allo stesso CCNL, come modificata dall'art. 12, comma 2, del CCNL del comparto Funzioni Locali 2022-2024 sottoscritto il 23/02/2026. Ai fini delle procedure di cui al presente articolo, i requisiti di partecipazione sono esclusivamente quelli indicati nella già menzionata Tabella C, in deroga a quanto previsto dall'art. 2 e qui riportati:

PROGRESSIONE TRA AREE REQUISITI	REQUISITI
da Area degli Operatori all'Area degli Operatori esperti	a) assolvimento dell'obbligo scolastico e almeno 5 anni di esperienza maturata nell'area degli Operatori e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione.
da Area degli Operatori esperti all'Area degli Istruttori	a) diploma di scuola secondaria di secondo grado o titolo equipollente secondo quanto stabilito in materia da norme di legge o regolamenti e almeno 5 anni di esperienza maturata nell'area degli Operatori esperti e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione; oppure b) assolvimento dell'obbligo scolastico e almeno 8 anni di esperienza maturata nell'area degli Operatori esperti e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione.
da Area degli Istruttori all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione	a) laurea (triennale o magistrale) e almeno 5 anni di esperienza maturata nell'area degli Istruttori e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione; oppure b) diploma di scuola secondaria di secondo grado o titolo equipollente secondo quanto stabilito in materia da norme di legge o regolamenti ed almeno 10 anni di esperienza maturata nell'area degli Istruttori e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione.

AOO CFP ZANARDELLI
Protocollo Interno N. 11735/2026 del 16-11-2026
Doc. Principale - Class. 01.06 - Copia Documento

2 Le procedure di cui al presente articolo sono finanziate anche mediante l'utilizzo delle risorse determinate ai sensi dell'art. 1, comma 612, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in misura non superiore allo 0,55% del monte salari dell'anno 2018 relativo al personale destinatario del CCNL del comparto Funzioni locali, ai sensi dell'art. 13, comma 8, del CCNL 16/11/2022. Ove finanziate esclusivamente con tali risorse, le progressioni di cui al presente articolo non sono soggette alla riserva di posti destinata all'accesso dall'esterno di cui all'art. 1, comma 3.

3 Tali procedure, destinate esclusivamente al personale in possesso dei requisiti indicati nella Tabella C di Corrispondenza allegata al CCNL, come modificata dall'art. 12, comma 2, del CCNL del comparto Funzioni Locali 2022-2024 sottoscritto il 23/02/2026, si svolgono secondo le modalità di cui al precedente art. 3 e la valutazione è basata sull'attribuzione dei seguenti punteggi, fino ad un **massimo di punti 100**:

a) esperienza maturata nell'area di provenienza, anche a tempo determinato: ***max 30 punti***;

Esperienza minima richiesta da Tabella C allegata al CCNL Comparto Funzioni Locali quale requisito di

partecipazione (maturata e effettivamente utilizzata presso il CFP Zanardelli o presso altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, aziende speciali, società partecipate della Provincia di Brescia o enti cui si applica il CCNL Funzioni Locali (di seguito, "amministrazioni di appartenenza"): **1 punto per ogni anno**;

Ogni ulteriore anno di esperienza maturata all'interno del CFP Zanardelli: **3 punti;** ogni ulteriore anno maturato presso altre amministrazioni di appartenenza**: 1,5 punti** (vengono calcolate anche le frazioni d'anno). Il periodo minimo di cui al capoverso precedente è imputato prioritariamente all'esperienza maturata presso altre amministrazioni di appartenenza;

b) titolo di studio: ***max 20 punti***;

È valutato esclusivamente il titolo di studio più elevato posseduto dal candidato, indipendentemente dalla via di ammissione prescelta ai sensi della Tabella C: i titoli superiori assorbono quelli inferiori e non sono cumulabili fra loro.

Al titolo posseduto sono attribuiti i seguenti punteggi:

– assolvimento dell'obbligo scolastico: 6 punti;
– Attestati di qualificazione professionale rilasciati da Istituti o Enti riconosciuti dalla Regione al termine di corsi almeno triennali conclusi con esame finale o diplomi di qualifica professionale triennale rilasciati da Istituti di istruzione secondaria di secondo grado: 9 punti;
– diploma di scuola secondaria di secondo grado o titolo equipollente secondo quanto stabilito in materia da norme di legge o regolamenti: 12 punti;
– laurea triennale: 15 punti;
– laurea magistrale, specialistica, a ciclo unico o del vecchio ordinamento: 18 punti.

In aggiunta, fino a un massimo di 2 punti: master universitario di I o II livello, dottorato di ricerca, diploma di specializzazione post-universitario attinenti al profilo, punti 1 per ciascun titolo.

c) competenze professionali: ***max 50 punti***, da attribuire come segue:

- competenze professionali maturate attraverso attività lavorativa nell'area funzionale attinente al posto da coprire (***max 20 punti*****):** punti 1 per ogni anno a TI e TD; sono valutabili le frazioni di anno in ragione mensile, considerando come mese un intero periodo continuativo o cumulabile di 30 giorni o frazioni superiori a 15 giorni.
- numero e tipologia di incarichi formali attribuiti dalla Direzione Generale nell'ultimo quinquennio (***max 15 punti*****):** punti 1 per ogni incarico per anno. Sono valutabili gli incarichi di Specifica responsabilità (ai sensi dell'art. 70-quinquies del CCNL 21/05/2018 e ss.mm.ii.), incarichi di R.U.P., Direttore Esecuzione Contratti, R.A.S.A., R.P.C.T., incarichi di tutoraggio di classe;
- corsi di formazione attinenti al posto da coprire che si concludono con l'accertamento (esame) dell'avvenuto accrescimento della professionalità del singolo dipendente, attestato attraverso certificazione finale delle competenze acquisite ai sensi del CCNL del comparto Funzioni locali vigente, svolti nell'ultimo quinquennio (*max 5 punti*), con attribuzione dei seguenti punteggi per ciascun corso:

  - durata da 20 a 39 ore, punti 0,50;
  - durata da 40 a 59 ore, punti 1,00;
  - durata oltre 59 ore, punti 1,50;

AOO CFP ZANARDELLI
Protocollo Interno N. 11735/2026 del 16-11-2026
Doc. Principale - Class. 01.06 - Copia Documento

- ulteriori corsi di formazione/aggiornamento professionale attinenti al posto da coprire validamente conclusi, svolti nell'ultimo quinquennio (*max 5 punti*), con attribuzione dei seguenti punteggi per ciascun corso:
    - durata da 8 a 16 ore, punti 0,20;
    - durata da 17 a 30 ore, punti 0,30;
    - durata oltre 30 ore, punti 0,50
- Partecipazione come curatore/relatore in congressi, convegni, seminari in ambito di formazione professionale, legislazione scolastica, legislazione in materia di lavoro; Pubblicazioni (libri, articoli, saggi) - (max punti 5):
    - per ogni convegno/congresso/seminario, punti 1;
    - per ogni pubblicazione, punti 1.

Art. 7 - Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Generale ed è composta da 3 membri appartenenti all'area dei Funzionari e delle Elevate qualificazioni. Un membro della Commissione avrà la funzione di Presidente.

Art. 8 - Formazione della graduatoria finale e trattamento giuridico ed economico, mansioni

1. La graduatoria finale è formata secondo l'ordine del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato. A parità di punti precede il dipendente che ha maturato un maggior numero di anni di esperienza nella area di provenienza e in caso di ulteriore parità il candidato che ha una maggiore età anagrafica.
2. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a selezione, i candidati utilmente collocati nella graduatoria. La graduatoria e la nomina dei vincitori sono approvate con atto di gestione del direttore generale e pubblicate sul sito istituzionale dell'Azienda. La graduatoria può essere utilizzata esclusivamente per i posti oggetto della selezione stessa e si procederà a scorrimento solo in caso di rinuncia da parte di uno dei vincitori.

3. I vincitori sottoscriveranno un nuovo contratto individuale di lavoro, con inquadramento nell'area immediatamente superiore (posizione economica iniziale), previo accertamento della veridicità del possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione.

I vincitori sono esonerati dallo svolgimento del periodo di prova, con il consenso degli stessi, in conformità a quanto disposto dall'art.21, comma 2, del C.C.N.L. 23/02/2026.

I vincitori, nel rispetto della disciplina vigente, conservano le giornate di ferie maturate e non fruite e la retribuzione individuale di anzianità (RIA) che, conseguentemente, non confluisce nel Fondo risorse decentrate.

4. Il passaggio all'area immediatamente superiore per effetto della progressione verticale comporta l'attribuzione del trattamento tabellare iniziale previsto per la nuova area e avrà decorrenza dalla data indicata nel nuovo contratto. Qualora il trattamento economico in godimento, acquisito per effetto della progressione economica nell'area di provenienza, risulti superiore al già menzionato trattamento tabellare iniziale, il dipendente conserva a titolo di assegno personale, a valere sul Fondo risorse decentrate, la differenza retributiva, assorbibile nelle successive progressioni economiche all'interno della stessa area. Non si dà luogo al riassorbimento dell'assegno ad personam se l'incremento del trattamento tabellare è derivante da rinnovi contrattuali. La collocazione nell'area immediatamente superiore comporta la modifica delle mansioni, ai sensi della normativa vigente. Pertanto, il vincitore

AOO CFP ZANARDELLI
Protocollo Interno N. 11735/2026 del 16-11-2026
Doc. Principale - Class. 01.06 - Copia Documento

verrà adibito alle mansioni corrispondenti all'inquadramento conseguito per effetto della progressione.

Art. 9 Norme di salvaguardia

1. Il direttore generale con atto di gestione motivato può disporre in ogni momento la sospensione, la modifica, la revoca o l'annullamento della procedura, nonché non procedere alla successiva instaurazione del rapporto di lavoro con i candidati risultati vincitori, per sopravvenute cause derivanti da disposizioni normative o finanziarie o da sopravvenute esigenze organizzative dell'Azienda, senza che i candidati possano vantare alcuna pretesa.

Art.10 - Rinvio

1. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento si fa rinvio alla normativa nazionale vigente in materia, alla contrattazione collettiva nazionale e ai regolamenti interni dell'Azienda.

AOO CFP ZANARDELLI
Protocollo Interno N. 11735/2026 del 16-11-2026
Doc. Principale - Class. 01.06 - Copia Documento